



Bilinguismo/multilinguismo nella formazione professionale



Contesto

Il multilinguismo è la capacità di utilizzare due o più lingue a seconda della situazione di comunicazione. Per le giovani persone sorde in formazione professionale, si tratta di una o più lingue dei segni, nonché della rispettiva lingua parlata e/o scritta.

Ancora prima di scegliere un mestiere, gli/le adolescenti e giovani adulti/e sordi/e sono già immersi/e in pieno nella vita. La loro conoscenza della lingua (o delle lingue) dei segni e della lingua parlata e/o scritta varia notevolmente.

Per consentire loro di seguire con successo la loro formazione professionale, è essenziale che quest'ultima sia fornita in modo inclusivo, ossia direttamente nella lingua dei segni e nella lingua parlata e/o scritta o mediante un interprete in lingua dei segni nell'ambito del sistema generale della formazione professionale.

Basi giuridiche

Secondo la Costituzione federale, la Confederazione, insieme ai Cantoni, si adopera «a complemento della responsabilità e dell'iniziativa privata affinché i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità» (art. 41 cpv. f Cost.) e a «favorire la diversità e la permeabilità dell'offerta nel settore della formazione professionale» (art. 63 Cost.).


La Costituzione federale garantisce inoltre il «diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente» (art. 19 Cost.), diritto sancito ulteriormente dalla legge sull'uguaglianza delle persone con disabilità (art. 20 LDis), ed esorta i Cantoni a rendere possibile «l'apprendimento di una tecnica di comunicazione adeguata alla disabilità». L'articolo 14 LDis stabilisce inoltre che la Confederazione può sostenere misure dei Cantoni destinate a promuovere l'uso della lingua dei segni e della lingua parlata nella formazione scolastica e professionale delle persone con disabilità della parola o dell'udito. La Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD-ONU) obbliga gli Stati parte, tra cui la Svizzera, a garantire «un sistema educativo integrativo a tutti i livelli e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita». La Convenzione prevede inoltre che «le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione» (art. 24 CDPD-ONU).

Rivendicazioni




Libertà di scelta e di esercizio della professione

La libera scelta del mestiere rappresenta una tappa fondamentale nella vita dei/delle giovani. La decisione sulla futura professione deve essere presa in modo informato e tutti i documenti e i servizi devono essere pienamente e liberamente accessibili. Per i/le giovani sordi/e interessati/e, ciò significa un orientamento professionale senza barriere, ad esempio tramite consulenti padroneggianti la lingua dei segni o con l'intermediario d'interpreti in lingua dei segni. Tutte le informazioni relative all'orientamento professionale¹ devono essere disponibili in lingua dei segni.



Formazione professionale inclusiva

Le scuole professionali inclusive delle tre regioni linguistiche devono fornire ai/alle giovani sordi/e un accompagnamento adeguato durante il loro percorso di formazione professionale iniziale e continua. Ciò include l'insegnamento in lingua dei segni da parte di insegnanti esperti/e in i/le giovani che non sono (ancora) pienamente competenti nella lingua dei segni, ad esempio tramite un corso in questa lingua. L'obiettivo della formazione professionale inclusiva è di offrire ai/alle giovani sordi/e tutte le opportunità di sviluppo nell'ambito della loro formazione e quindi nella loro successiva vita professionale.



Formazione professionale con l'ausilio di interpreti di lingua dei segni

Nella formazione iniziale o continua inclusiva in una scuola professionale generale, l'impiego di interpreti di lingua dei segni rappresenta un'alternativa alla formazione separata. Tuttavia, è essenziale che gli/le interpreti di lingua dei segni in carica abbiano conoscenze specialistiche e siano sempre disponibili, sia durante le lezioni che durante le pause, per facilitare preziose discussioni con colleghi/e e insegnanti. È anche possibile mettere per iscritto quanto detto oralmente per mezzo di un.a «respeaker» o di cosiddetti/e trascrittori/trascrittrici. Qualsiasi provvedimento o adattamento deve comunque rispondere sempre alle esigenze e ai desideri dell'allievo/a.

¹ Come ad esempio sul sito web <https://orientamento.ch>